

**Disciplinare delle attività di formazione e di aggiornamento
del personale addetto alle camere iperbariche.**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 313 dell' 1 febbraio 2000, le attività di formazione e di aggiornamento del personale tecnico e infermieristico addetto alle camere iperbariche.

**Art. 2
corsi di formazione**

1. Sono istituiti, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 313/2000, i seguenti corsi:
 - a) Corso di formazione per infermiere iperbarico, per accedere al quale è richiesto il diploma di istruzione di II° grado;
 - b) Corso di formazione per tecnico iperbarico, per accedere al quale è richiesto il diploma di perito meccanico.

**Art. 3
ordinamento didattico**

1. Il corso di formazione per infermiere iperbarico si articola in un corso teorico della durata di un anno con non meno di 300 ore di insegnamento ed in un tirocinio pratico di almeno 6 mesi. Gli insegnamenti comprendono almeno le seguenti materie:
 - a) elementi di meccanica, fluidodinamica, elettrotecnica, elettronica, tecnologie biomediche;
 - b) reattività in ambiente iperbarico;
 - c) condizionamento dell'aria,
 - d) fisiologia,
 - e) fisiologia respiratoria,
 - f) terapia iperbarica,
 - g) sicurezza sul lavoro, ai sensi dei Decreti Legislativi 626/94 e 242/96;
 - h) emergenza,
 - i) nozioni sull'organizzazione ospedaliera e sulle responsabilità proprie della qualifica;
2. Il corso di formazione per tecnico iperbarico si articola in un corso teorico della durata di due anni con non meno di 500 ore di insegnamento ed in un tirocinio pratico di almeno 6 mesi. Gli insegnamenti comprendono almeno le seguenti materie:
 - a) elementi di meccanica, fluidodinamica, elettrotecnica, elettronica, tecnologia biomedica;
 - b) reattività in ambiente iperbarico;
 - c) rilevatori in ambiente iperbarico;
 - d) condizionamento dell'aria;
 - e) fisiologia;
 - f) fisiologia respiratoria;
 - g) terapia iperbarica;
 - h) sicurezza sul lavoro ai sensi dei Decreti Legislativi 626/94 e 242/96;
 - i) emergenza;
 - j) nozioni sull'organizzazione ospedaliera e sulle responsabilità proprie della qualifica.
3. L'attività formativa si conclude con l'espletamento di una prova di esame articolata in un esame teorico e una prova pratica da sostenere in presenza della Commissione di cui all'articolo 7.
4. Agli allievi risultati idonei, è rilasciato un attestato di qualifica conforme al modello allegato (allegato 4);

**Art. 4
accreditamento strutture formative**

1. Possono essere accreditati come strutture formative gli Enti pubblici e privati che ospitano un centro di ossigeno-terapia iperbarica conforme ai requisiti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 313/00, già accreditato dal Servizio Sanitario della Regione Campania e che dispongano di strutture adeguate all'attività formativa e di docenti qualificati.
2. A tal fine gli enti di cui al comma 1, specificano, nella richiesta di autorizzazione alla gestione dei corsi di formazione di cui all'articolo 5:
 - a) gli estremi del provvedimento con il quale la Giunta Regionale ha concesso l'autorizzazione per le attività di "ossigenoterapia";
 - b) la denominazione del soggetto richiedente:
 - 1) ASL
 - 2) Azienda Ospedaliera
 - 3) Struttura privata accreditata S.S.R.
3. Se il richiedente è una Struttura privata, dovranno inoltre essere specificati:
 - 1) partita I.V.A.;
 - 2) atto costitutivo ed estremi della sua registrazione;
 - 3) comune e c.a.p.;
 - 4) indirizzo, numero civico, numero telefono e di fax;
 - 5) indirizzo di posta elettronica;
 - 6) nominativo del legale rappresentante;
 - 7) disponibilità di competenze professionali impegnate in attività di direzione, amministrazione, docenza, coordinamento;
 - 8) attività formative svolte precedentemente in ambito sanitario.
4. L'accREDITAMENTO è concesso previa valutazione da parte del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario della documentazione presentata.

Art. 5
autorizzazione alla gestione dei corsi

1. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta semplice, regolarmente datata, timbrata e firmata dal Direttore generale dell'ASL o dell'Azienda ospedaliera o dal legale rappresentante dei centri privati sede di O.T.I., indirizzata al "Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario", deve espressamente indicare il numero e la sede di svolgimento del corso, nonché una dichiarazione che lo stesso sarà effettuato in conformità all'ordinamento didattico di cui all'articolo 2, stabilito nelle linee Guida-Tecniche elaborate dalla Commissione Tecnico Scientifica che fanno parte integrante e sostanziale della delibera 313/00.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è formalizzato con provvedimento dirigenziale, subordinato all'esito positivo dell'istruttoria effettuata dal Settore Aggiornamento e Formazione del personale sanitario.

Art. 6
adempimenti di natura tecnica-amministrativa-didattica

1. L'ASL, l'A.O. o il Centro privato sede di O.T.I. autorizzati ai sensi dell'articolo 4 danno comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario dell'inizio delle attività di formazione.
2. La corrispondenza, ricevuta e spedita dall'Ente, inerente l'attività formativa è registrata in apposito libro protocollo.
3. Il personale docente è tenuto alla compilazione del registro di classe che è custodito presso la segreteria didattica della sede di svolgimento del corso ed è a disposizione per eventuali controlli.
4. I registri di cui ai commi 2 e 3 sono preventivamente vidimati, a cura dell'Ente gestore, dal Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario.
5. Entro dieci giorni dall'inizio delle attività formative è trasmesso al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario l'elenco del personale da formare e l'orario settimanale delle lezioni teorico-pratiche, redatti secondo il fac-simile, allegato (allegato 3).
6. Ai fini dell'ammissione all'esame finale le assenze degli allievi non possono superare il 10% del monte ore complessivo della durata del corso.

Art. 7
commissione d'esame

1. La Commissione, nominata con atto monocratico dell'Assessore alla sanità, è composta come segue:
 - Presidente - Responsabile Sanitario del Centro di Ossigenoterapia Iperbarica;
 - I^ Componente - Rappresentante della Regione - Area generale di coordinamento piano sanitario regionale;
 - II^ Componente - Docente teorico del Corso indicato dal Responsabile Sanitario del Centro O.T.I.;
 - III^ Componente - Docente pratico del Corso nominato dal Responsabile Sanitario del Centro O.T.I.;
 - Segretario - funzionario del Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale",
2. Ai componenti è corrisposto, con oneri a carico dell'ente gestore del corso, un gettone di presenza ai sensi della Delibera di G.R. n. 6220 del 23.11.2001 e l'indennità di missione, ove prevista.

Art. 8
Vigilanza e controllo

1. Presso il Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario è istituito un libro per la registrazione degli attestati di qualifica, la cui vidimazione è richiesta con istanza a firma del direttore generale dell'ASL o dell'A.O. o dal legale Rappresentante dei Centri privati sede di O.T.I.
2. Al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario compete l'attività di vigilanza e controllo che in presenza di accertate gravi irregolarità tecnico-amministrative-didattiche può determinare la revoca dell'autorizzazione delle attività formative.

Art. 9
sanatoria

1. Il personale che opera almeno da cinque anni nei Centri di Ossigenoterapia Iperbarica, nelle more dell'avvio delle attività formative, potrà conseguire l'attestato di qualifica di Infermiere Iperbarico o Tecnico Iperbarico previo superamento di un esame pratico di idoneità sostenuto alla presenza della Commissione di cui all'articolo 7 e riflettente le materie dei rispettivi corsi di qualifica.
2. Agli operatori risultati idonei sarà rilasciato un attestato di qualifica conforme al modello allegato (allegato 4).

Art. 10
attività di aggiornamento

1. Il personale addetto alle Camere Iperbariche, dopo il conseguimento dell'attestato di qualifica, deve seguire ogni due anni uno specifico stage formativo teorico e pratico della durata di almeno 7 giorni comprendente anche esercitazioni sulle emergenze con simulazione.
2. Presso il Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale, è istituito un apposito registro nel quale vengono annotati i nominativi dei dipendenti che hanno partecipato allo stage.
3. Gli Enti trasmettono al Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale l'elenco degli operatori che hanno partecipato alle attività di aggiornamento.

Il presente disciplinare sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

